



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



**Ordinanza n. 21 del 28/05/2020**

**OGGETTO: TEMPORANEE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA  
COMPLETA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO POMERIGGIO  
DI PANDINO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19**

**IL SINDACO**

**Richiamati:**

- ✓ La deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il D.L. 19/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ il vigente regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51/2017;
- ✓ il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
- ✓ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19*";
- ✓ l'art. 1.2 e l'Allegato 1 della predetta Ordinanza n. 547/2020 in cui vengono indicate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive ed in particolare la scheda tecnica relativa al Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

Ritenuto necessario stabilire alcune misure specifiche per la riapertura completa che possano consentire lo svolgimento del mercato, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

**Visti:**

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

**ORDINA**

- 1) La riapertura completa del mercato settimanale del sabato pomeriggio di Pandino, in via



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



Member of CIBQ Federation



provvisoria, nel modo di seguito indicato:

- AREA INDIVIDUATA: P.zza Vittorio Emanuele III (banchi alimentari – fiori e piante), Via Castello e Arena esterna lato est Castello Visconteo, così come indicata nella planimetria allegata;
- DISLOCAZIONE POSTEGGI:
  - Posizionamento dei posteggi in modo da garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro nelle aree individuate e di seguito meglio specificato:
    - In P.zza Vittorio Emanuele III solo banchi vendita alimentari e fiori e piante: Posteggio n. 1 - Posteggio n. 2 - Posteggio n. 3 - Posteggio n. 4 - Posteggio n. 5 - Posteggio n. 6 - Posteggio n. 7 - Posteggio n. 17 - Posteggio n. 18 - Posteggio PA;
    - In Via Castello: Posteggio n. 12 – Posteggio n. 13 – Posteggio n. 14 – Posteggio n. 16 – Posteggio n. 19 – Posteggio n. 20 – Posteggio n. 21 – Posteggio n. 22 – Posteggio n. 23 – Posteggio n. 24 – Posteggio n. 25 – Posteggio n. 26
    - In Arena Esterna lato est: Posteggio n. 8 – Posteggio n. 9 – Posteggio n. 10 – Posteggio n. 11 – Posteggio n. 27 – Posteggio n. 28 – Posteggio n. 29 – Posteggio n. 30 – posteggio n. 31 – Posteggio n. 32 – Posteggio n. 33 – Posteggio n. 34 – Posteggio n. 35 – Posteggio n. 36 – Posteggio n. 37 – Posteggio n. 38 – Posteggio n. 39 – Posteggio n. 40 – Posteggio n. 41 – Posteggio n. 42 – Posteggio n. 43 – Posteggio n. 44 – Posteggio n. 45 – Posteggio n. 48 – Posteggio n. 49 – Posteggio n. 50 – Posteggio n. 51 - Posteggio n. 52;
- CAPIENZA MASSIMA: considerato che la superficie calpestabile dell'area a disposizione dei clienti è pari a 4900 mq. si stabilisce la capienza massima della stessa pari a 300 persone contemporaneamente presenti esclusi gli operatori commerciali, le forze dell'ordine e il personale preposto al controllo.
- Limitazione nei punti più aperti dell'area del mercato in modo da garantire il contingentamento e la vigilanza degli accessi;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio pari al fronte del banco di vendita per la profondità di un metro in cui i clienti devono mantenere un distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- Rispetto sia all'interno del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- Per motivi igienico sanitari è sospesa la vendita di beni usati;
- Sono consentite le operazioni di spunta nel caso di posteggi liberi; in P.zza Vittorio Emanuele III avranno accesso solo operatori del settore alimentari e operatori vendita fiori e piante;
- Le misure a carico del titolare del posteggio sono quelle previste dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla conferenza delle Regioni e delle province autonome e specificatamente:
  - Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
  - È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del



## COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001

cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

- **gli operatori commerciali sono tenuti alla raccolta ed alla rimozione di ogni genere di rifiuto prodotto nell'esercizio dell'attività;**

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino all'adozione di un ulteriore atto, che revochi quanto indicato in questa ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni contenute in questa ordinanza si applica l'art. 2 del d.l. 33/2020.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine. Il personale della Polizia Locale operante in loco ha la possibilità, per ragioni di necessità, di adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento dei mercati.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza ed opportuna conoscenza a:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
- al Comando dei Carabinieri di Pandino;
- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale;
- agli operatori interessati.



Il Sindaco  
Piergiacomo Bonaventuri

